



CITTÀ DI SANNAZZARO DE' BURGONDI

PROVINCIA DI PAVIA

Cod. Fiscale 00409830189
Tel. 0382-995611 (centralino)
E-mail - info@comune.sannazzarodeburgondi.pv.it
Pec – protocollo.comunesannazzarodeburgondi@pec.it
Sito Internet - www.comune.sannazzarodeburgondi.pv.it

Via Cavour n° 18

C.A.P. 27039
Fax 0382-901264
Gemellato con il Comune di
Százhalombatta (Ungheria)



SEPARAZIONE E DIVORZIO

SEPARAZIONE

In senso giuridico con il termine "separazione" si individua l'interruzione della convivenza dei coniugi e la conseguente sospensione dei diritti e dei doveri che gli stessi avevano assunto con il matrimonio.

La separazione può essere:

- Separazione consensuale: i coniugi decidono di separarsi previo accordo tra loro circa la situazione economica e personale (affidamento dei figli).
- Separazione giudiziale: i coniugi non raggiungono un accordo; uno dei due coniugi intenta una procedura legale di separazione.

DIVORZIO

Con il termine "divorzio" si individua lo scioglimento definitivo del matrimonio, mediante sentenza emessa dal Tribunale; restano immutati i doveri verso i figli e la responsabilità genitoriale.

La sentenza di divorzio può essere di:

- scioglimento di matrimonio civile;
- cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario);
- delibazione sentenza ecclesiastica di annullamento di matrimonio

SEPARAZIONE E DIVORZIO: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO

Con l'entrata in vigore, il 13 settembre 2014, del decreto legge 132/2014 i coniugi possono decidere di sciogliere il loro vincolo matrimoniale di fronte agli avvocati: quindi per ottenere il divorzio o la separazione personale, se sussistono determinate condizioni, non occorre più recarsi in tribunale. La procedura di negoziazione assistita, infatti, consiste essenzialmente nella **sottoscrizione da parte delle parti in lite di un accordo** mediante il quale esse convengono di **cooperare per risolvere una controversia** che riguarda solo **diritti disponibili** tramite **l'assistenza degli avvocati**.

Condizione essenziale affinché i coniugi possano scegliere la convenzione di negoziazione assistita è che marito e moglie siano d'accordo quindi addivengano ad una soluzione consensuale.

In particolare la negoziazione assistita **da un avvocato per parte** può essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di:

- separazione personale;
- di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- di scioglimento del matrimonio;
- di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L'avvocato dovrà redigere un accordo che sancisca e regolamenti la separazione o il divorzio, che dovrà essere sottoscritto dai coniugi. Lo stesso dovrà poi trasmettere copia autenticata dell'accordo al Procuratore della Repubblica, il quale rilascerà un "nulla osta" oppure un' "autorizzazione" in presenza di figli minori o figli portatori di handicap gravi o incapaci.

L'avvocato trasmetterà la convenzione di negoziazione entro dieci giorni dal ricevimento del nulla osta o autorizzazione del Procuratore, al Comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio religioso) o iscritto (in caso di matrimonio civile).

NOTA PER GLI AVVOCATI: la trasmissione della convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmessa all'ufficiale di stato civile competente da almeno un avvocato: è consigliabile, pertanto, che la nota di trasmissione sia sottoscritta da almeno un avvocato. Modulo di richiesta. (Modulo richiesta 1)

Ricevuta la convenzione di negoziazione assistita, l'ufficiale di stato civile dovrà trascriverla nei registri di stato civile e procedere con le annotazioni sull'atto di matrimonio e di nascita, ne darà inoltre comunicazione all'ufficio anagrafe.

SEPARAZIONE E DIVORZIO DI FRONTE ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE IN COMUNE

Con la legge 162/2014, entrata in vigore l'11 dicembre 2014, è prevista la possibilità per il cittadino di procedere:

- alla separazione consensuale e
- allo scioglimento del vincolo coniugale (divorzio) mediante una dichiarazione resa di fronte ad un ufficiale dello stato civile.

Tuttavia **NON** e' possibile ricorrere a questa procedura semplificata:

1. in presenza di figli minori nati nella coppia
2. in presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap o incapaci
3. se le parti vogliono stipulare accordi di tipo patrimoniale ad eccezione di un eventuale obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (assegno di mantenimento), si nel caso di separazione consensuale, sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (assegno divorzile).

Con l'entrata in vigore della Legge 06 Maggio 2015 n. 55 (Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi) sono variati i termini per poter divorziare: devono essere trascorsi almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale o almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, senza che sia ripresa la convivenza tra gli stessi (art. 3, primo comma, numero 2), lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898 come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55.

PROCEDIMENTO

Le parti devono presentare o trasmettere all'ufficio di stato civile le dichiarazioni e le notizie necessarie per avviare il procedimento compilando il modello di dichiarazione (mod. 2 e3).

Tale modello debitamente sottoscritto deve essere inviato a:

protocollo.comunesannazzarodeburgondi@pec.it oppure per posta all'indirizzo "Comune di Sannazzaro de' Burgondi – Ufficio Protocollo - Via Cavour, 48"; allegando copia di documento di riconoscimento valido di ciascuna delle parti.

L'ufficio di stato civile verificherà le dichiarazioni rese e la possibilità di poter procedere. Se sussistono le condizioni stabilite per legge l'ufficio di stato civile stabilirà un appuntamento, in accordo con le parti.

A tale appuntamento le parti dichiareranno di fronte all'ufficiale di stato civile di volersi separare o divorziare.

Nello stesso giorno l'ufficiale di stato civile inviterà le parti a presentarsi ad un nuovo appuntamento che dovrà essere fissato non prima di 30 giorni per confermare l'accordo.

Al secondo appuntamento l'ufficiale di stato civile recepirà la dichiarazione delle parti di confermare l'accordo.

Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell'accordo (primo appuntamento).

Se le parti non si presentano al secondo appuntamento in cui vi è la conferma di quanto dichiarato, il primo atto di accordo non avrà alcun valore e se le parti hanno comunque intenzione di separarsi o divorziare occorre fissare un altro appuntamento dove riformulare l'accordo.

Le parti potranno avvalersi dell'assistenza facoltativa di un avvocato, il quale non dovrà preventivamente redigere alcun provvedimento scritto da registrare nei registri di stato civile, in quanto le dichiarazioni recepite durante l'accordo dovranno essere formulate secondo atti pubblici da predisporre secondo quanto impartito dal Ministero dell'Interno.

NOTA BENE:

All'atto della dichiarazione di volersi separare o divorziare dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civile dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari € 16,00=, con pagamento anticipato secondo le seguenti modalità:

* Versamento di Euro 16,00 (sedici/00) su bollettino postale intestato al Comune di Sannazzaro de' Burgondi sul c/c n. 14699276
oppure

* versamento di Euro 16,00 effettuato direttamente alla tesoreria Comune sul codice:

IBAN IT 88C0200856220000100864338

CAUSALE DA INDICARE QUALE CHE SIA LA FORMA DI PAGAMENTO PRESCELTA

“Diritti di Stato Civile, per accordo di separazione consensuale/divorzio/modifica delle condizioni di separazione” cognome di entrambi i coniugi

* Certificato di situazione di famiglia e certificato di residenza in carta libera ad uso separazione o divorzio di entrambi i coniugi, copia integrale atto di matrimonio, fotocopia dei documenti d'identità.

SENTENZA DI DIVORZIO PRONUNCIATA ALL'ESTERO

Come e dove:

chi è interessato a rendere efficace nello Stato la sentenza ottenuta all'estero di scioglimento del proprio matrimonio, deve presentare all'Ufficio di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il matrimonio (o dove è stato trascritto se avvenuto all'estero), copia autentica del provvedimento, debitamente tradotta ed eventualmente legalizzata, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge 31/5/1995, n. 218.

La sentenza stessa sarà trascritta con atto inserito nei registri di matrimonio, annotata sull'atto di matrimonio degli interessati e comunicata all'Ufficio Anagrafe.

Come fare per avere informazioni o prenotare un appuntamento:

- telefono: 0382 995604 - 0382 995633 - 0382 995638
- orario d'ufficio: lun - mar - mer - ven 10:00 - 13:30,
gio 8:30 – 17:00, sab 9,00 – 11,00